



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Consiglio Universitario Nazionale

Al Sig. MINISTRO

SEDE

OGGETTO: “A proposito dell’Iscrizione all’Albo dei Chimici e dei Fisici. L’analisi del CUN”.

Adunanza del 13/2/2019

IL CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE

Visto il parere formulato in via immediata e sintetica il 5/12/2018 avente per oggetto “Interpello sull’iscrizione all’Albo dei Chimici e dei Fisici”;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n.240, recante “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”;

Visto il D. Lgs. Lgt. 382/1944 “Norme sui Consigli degli Ordini e Collegi sulle Commissioni centrali professionali” e successive modificazioni;

Visto il D. Lgs. CPS 233/1946 “Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell’esercizio delle professioni stesse” e successive modificazioni;

Visto il R.D. 842/1928 “Regolamento per l’esercizio della professione di Chimico” e successive modificazioni;

Vista la legge n. 396/1967 “Ordinamento della professione di Biologo” e successive modificazioni;

Vista la legge n. 56/1989 “Ordinamento della professione di Psicologo” e successive modificazioni;

Visto il D.P.R. 137/2012 “Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali”

Vista la legge n. 4/2013 “Disposizioni in materia di professioni non organizzate”;

Vista la norma tecnica “UNI 11683:2017: Attività professionali non regolamentate - Fisico professionista - Requisiti di conoscenza, abilità e competenza”;

Vista la legge n.3/2018 “Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute”;

Visto il Decreto del Ministero della Salute del 23 marzo 2018 avente per oggetto “Ordinamento della Professione di Chimico e di Fisico”;

Sentiti i relatori,

PREMESSO CHE

- I principi di libertà e autonomia di ricerca e di insegnamento sono sanciti dall’art. 33 della Costituzione. Alla luce di tali principi, lo status giuridico dei professori e ricercatori universitari è disciplinato dalla l. n. 240/2010.
- Ai sensi dell’art. 6 commi 9, 10 e 12 della l.n. 240/2010 i professori e i ricercatori universitari a tempo pieno oltre alle attività didattiche e di ricerca possono liberamente fornire consulenze e svolgere ogni altra attività intellettuale che non abbia carattere libero-professionale. Possono svolgere attività libero-professionali e di lavoro autonomo anche continuative i professori e ricercatori a tempo definito.
- Per i professori e ricercatori universitari, le prestazioni a carattere professionale relative ad ambiti di competenza di professioni organizzate in Ordini o Collegi richiedono l’iscrizione agli Albi, o, laddove previsti, solo nel caso di professori e ricercatori a tempo pieno, a elenchi speciali del corrispondente Ordine o Collegio.
- Il D. Lgs. Lgt. 382/1944 e successive modificazioni individua gli Ordini Professionali posti sotto la vigilanza del Ministero della Giustizia. Fra tali professioni figuravano, fino all’entrata in vigore della legge 3/2018, anche le professioni del Chimico (RD 842/1928), del Biologo (L. 396/1967) e dello Psicologo (L. 56/1989).
- Il D. Lgs. CPS 233/1946 e successive modificazioni individua e pone sotto la vigilanza del Ministero della Salute le professioni sanitarie.
- La legge n.3/2018 definisce il riassetto delle professioni sanitarie modificando con l’art. 4 al Capo II “Professioni sanitarie” il D. Lgs. CPS 233/1946. Tale art. 4 introduce, fra le altre, la professione regolamentata sanitaria del Fisico, e stabilisce il passaggio delle professioni regolamentate del Chimico, del Biologo e dello Psicologo da professioni tecniche, sotto la vigilanza del Ministero della Giustizia, a professioni sanitarie, sotto la vigilanza del Ministero della Salute.
- La legge n. 4/2013 disciplina le professioni non organizzate in Ordini o Collegi poste sotto la vigilanza del Ministero dello Sviluppo Economico. Ai sensi dell’art. 1 comma 2 da tali professioni sono esplicitamente escluse le “professioni sanitarie”.
- Ai sensi della stessa l. n.4/2013, la norma UNI 11683:2017 “Attività professionali non regolamentate - Fisico professionista - Requisiti di conoscenza, abilità e competenza” entrata in vigore il 7 settembre 2017 definisce le attività professionali del Fisico professionista non sanitario come professione non regolamentata.

- L'art.8 comma 8 della l. n. 3/2018 demanda al Ministro della Salute l'adozione degli atti funzionali alla definizione dell'Ordinamento per la disciplina delle professioni di Chimico e di Fisico all'interno della Federazione Nazionale degli Ordini di Chimico e di Fisico. Tale Ordinamento è stato disciplinato dal Decreto del Ministero della Salute del 23 marzo 2018. Deve ancora essere emanato, nella forma di un Decreto Ministeriale avente natura regolamentare, il Regolamento che comprenderà anche la definizione degli ambiti di attività professionale riservati al Fisico come professione sanitaria.

Tutto ciò premesso, a integrazione del proprio precedente parere del 5/12/2018 avente per oggetto "Interpello sull'iscrizione all'Albo dei Chimici e dei Fisici",

IL CUN RILEVA CHE:

- Non può sussistere alcun obbligo di iscrizione a Ordini Professionali per professori e ricercatori universitari per lo svolgimento di attività didattiche, di ricerca, consulenze, e ogni altra attività intellettuale che non abbia carattere professionale riconducibile agli ambiti di competenza dei relativi Ordini o Collegi.

- L'obbligo di iscrizione agli Albi professionali- o laddove previsti agli elenchi speciali dei docenti universitari a tempo pieno - sussiste per professori e ricercatori a tempo pieno solo per lo svolgimento di prestazioni a carattere professionale relative agli ambiti di competenza di professioni organizzate in Ordini o Collegi.

- L'obbligo di iscrizione agli Albi professionali sussiste per i professori e ricercatori universitari a tempo definito che intendano svolgere anche in forma continuativa attività professionali, libero-professionali e di lavoro autonomo relative agli ambiti di competenza di professioni organizzate in Ordini o Collegi.

- L'aver introdotto la professione regolamentata del Fisico come professione sanitaria sotto la vigilanza del Ministero della Salute ai sensi dell'art. 4 della l. n. 3/2018 comporta che gli ambiti di attività professionale ad essa riservati con i relativi obblighi di iscrizione dovranno essere definiti con esplicito riferimento a profili di interesse sanitario e chiaramente distinti da quelli relativi alle attività del Fisico professionista *non sanitario* come professione non organizzata ai sensi della l.n.4/2013.

LA PRESIDENTE
(Prof.ssa Carla Barbati)

